

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IVA

ANNO D'IMPOSTA 2021

A cura di
***Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio
di Statistica***

Sommario

1	Il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021	3
2	Vendite a distanza intracomunitarie di beni	3
3	Vendite a distanza di beni importati	4
4	Regime Oss - One stop shop	4
5	Regime Oss non UE (art. 74 quinquies dpr 633/72).....	4
6	Regime Oss UE (art. 74 sexies dpr 633/72)	5
7	Regime Ioss (art. 74 sexies.1 dpr 633/72)	5
8	Cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche	6
9	Sospensione dei versamenti iva	7
10	Cessioni di bovini e suini - nuove percentuali di compensazione	7

1 Il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021

Il Decreto Legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 ha recepito le indicazioni comunitarie contenute nel cosiddetto “pacchetto e-commerce”, introducendo norme ad hoc e modificandone alcune già esistenti, sia all'interno del DPR 633/1972 che nel DL 331/1993.

Tale intervento normativo rappresenta un importante sviluppo del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA elaborata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2021; tuttavia, in risposta alla pandemia di COVID-19, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021.

Le principali novità riguardano:

- le operazioni di vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- le vendite a distanza di merci importate da territori Terzi o Paesi Terzi;
- le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno della UE a soggetti consumatori privati, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche;
- le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE o stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo.

2 Vendite a distanza intracomunitarie di beni

In base al nuovo articolo 38-bis del DL 331/93, inserito dal decreto 83/2021, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di consumatori finali.

Come stabilito negli artt. artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, le vendite a distanza, derogando all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione.

Tuttavia, l'imposta è dovuta nel Paese del fornitore nel caso in cui l'ammontare complessivo nel periodo d'imposta di tali vendite, in riferimento a tutti gli Stati membri, risulta inferiore a 10 mila euro (sino al primo luglio 2021 esistevano soglie diverse per ogni singolo Paese comunitario); per le cessioni oltre i 10 mila euro, il fornitore, piuttosto che aprire una posizione Iva in ogni Stato membro di consumo, può agire direttamente dal proprio Stato di stabilimento, liquidando l'IVA dovuta nei Paesi di consumo attraverso una dichiarazione

che indichi tutte le vendite effettuate nel trimestre, distinte per Stato membro di destinazione, con le aliquote previste nei singoli Stati di consumo (regime Oss).

3 Vendite a distanza di beni importati

In base al comma 2 del citato articolo 38-bis, per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di consumatori finali.

Poiché il decreto 83/2021 ha abolito l'esenzione Iva per le merci importate di valore trascurabile (fino a 22 euro), dal 1° luglio 2021 l'IVA è dovuta su tutti i beni importati nell'Ue indipendentemente dal loro valore.

Per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni di valore modesto (valore intrinseco non superiore a 150 euro) importati da territori terzi o Paesi terzi nell'UE è stato creato un regime speciale che consente ai fornitori, che vendono beni spediti o trasportati da un Paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE, di riscuotere presso l'acquirente l'IVA, che viene dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Se si ricorre all'Ioss, l'importazione (immissione in libera pratica) dei beni di valore modesto nell'UE è esente da Iva (articolo 68, comma 1, lettera g-ter), Dpr 633/1972).

4 Regime Oss - One stop shop

Il regime OSS (One Stop Shop) è un regime opzionale che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati.

Lo Stato di identificazione provvederà successivamente a ripartire l'imposta agli Stati UE interessati.

Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

5 Regime Oss non UE (art. 74 quinquies dpr 633/72)

Il regime OSS non UE può essere utilizzato da soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, che, una volta identificati in Italia, in tale paese di

identificazione assolvono gli obblighi in materia IVA relativi a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti consumatori finali.

I soggetti che optano per il regime Oss presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione;
- b) l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote;
- c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

Le operazioni riportate in tali dichiarazioni non sono incluse nella dichiarazione annuale IVA.

6 Regime Oss UE (art. 74 sexies dpr 633/72)

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia IVA relativi a tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti consumatori finali ed a tutte le vendite a distanza intracomunitarie, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies (esposte nel precedente paragrafo).

Tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato italiano.

Le operazioni riportate in tali dichiarazioni non sono incluse nella dichiarazione annuale IVA.

7 Regime Ioss (art. 74 sexies.1 dpr 633/72)

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli

obblighi in materia IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi (articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331), ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;
- b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione e suddiviso per aliquote;
- c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

Le operazioni riportate in tali dichiarazioni non sono incluse nella dichiarazione annuale IVA.

Va evidenziato come i soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possano detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni, può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter del DPR 633/72.

8 Cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche

Il decreto legislativo n. 83 del 2021 ha introdotto nel DPR 633/72 il nuovo articolo 2-bis, in cui sono definite e regolamentate le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche. In particolare il primo comma del nuovo articolo stabilisce che si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi le seguenti cessioni di beni:

- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 38-bis, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/93) e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di consumatori finali, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi (articolo 38-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 331/93) di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

In pratica, viene operata una "finzione giuridica" in base alla quale i soggetti passivi che gestiscono l'interfaccia elettronica (mercato virtuale o "marketplace", piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell'acquirente e del rivenditore. Si generano così, ai fini IVA, due distinte operazioni:

- una transazione B2B tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- una transazione B2C tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.

Il legislatore ha inoltre inserito il nuovo comma 3¹ nell'articolo 10 del DPR 633/72, in cui è riportato un regime di esenzione che, tuttavia, prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis) del terzo comma dell'articolo 19 del DPR 633/72.

9 Sospensione dei versamenti iva

Il rigo VA16 è stato riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che, operando nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2020, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti Iva scadenti nei mesi di gennaio e febbraio 2021 (art. 1, c. 36, lett. c) della L. 178/2020).

Nel rigo deve essere rilevato l'ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

10 Cessioni di bovini e suini - nuove percentuali di compensazione

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) aggiunge un periodo al comma 506 della legge 205/2017 fissando, per l'anno 2021, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento.

Le nuove percentuali si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

Per il 2020 le percentuali di compensazione di bovini e suini erano fissate rispettivamente al 7,65% e al 7,95% per i suini.

¹ "Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a)."